

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

“Istituzione del tributo”

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell’imposta unica comunale (I.U.C.), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente “TARI” dell’Imposta Unica Comunale “IUC” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo:
 - a. i criteri di determinazione delle tariffe;
 - b. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
4. L’entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 e s.m.i..

Art. 2

“Oggetto del regolamento”

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di San Salvatore M.to della componente rifiuti del tributo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, proposta dall’Organo di governo dei rifiuti di cui all’art. 5 e adottata ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

“Istituzione del tributo”

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 gennaio 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.**
- 2. L’entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 e s.m.i..**

Art. 2

“Oggetto del regolamento”

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di San Salvatore M.to **della tassa sui rifiuti** secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, **sulla base del piano economico finanziario validato dall’Ente territorialmente competente e approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** proposta dall’Organo di governo dei rifiuti di cui all’art. 5 e adottata ai sensi

<p>del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p> <p>La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p>	<p>e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p> <p>La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p>
<p>TITOLO II PRESUPPOSTI</p>	<p>TITOLO II PRESUPPOSTI</p>
<p>Art. 3 "Presupposto per l'applicazione del tributo"</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie; - aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoia, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione; - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. <p>La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.</p> <p>Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p>	<p>Art. 3 "Presupposto per l'applicazione del tributo"</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie; - aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoia, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione; - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. <p>La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.</p> <p>Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p>

<p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>Art. 4 "Gestione del servizio"</p> <p>1. Il Comune di San Salvatore M.to esercita le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l'apposito Organo previsto dalla vigente normativa regionale (nel seguito indicato come "Organo di governo dei rifiuti") che opera, in nome e per conto del Comune e degli altri degli Enti Locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione istitutiva sottoscritta dal Comune. Alla data di approvazione del presente documento l'Organo in questione è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (nel seguito "Consorzio di Bacino").</p> <p>Art. 5 "Decorrenza del tributo"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In caso di omessa dichiarazione l'ufficio si avvarrà dei dati desunti dai registri anagrafici e da altra documentazione utile, e perdura sino al giorno in cui il contribuente presenta denuncia di cessazione. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza.</p> <p>3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.</p>	<p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>Art. 4 "Gestione del servizio"</p> <p>1. Il Comune di San Salvatore M.to esercita le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l'apposito Organo previsto dalla vigente normativa regionale (nel seguito indicato come "Organo di governo dei rifiuti") che opera, in nome e per conto del Comune e degli altri degli Enti Locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione istitutiva sottoscritta dal Comune. Alla data di approvazione del presente documento l'Organo in questione è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (nel seguito "Consorzio di Bacino").</p> <p>Art. 5 "Decorrenza del tributo"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In caso di omessa dichiarazione l'ufficio si avvarrà dei dati desunti dai registri anagrafici e da altra documentazione utile, e perdura sino al giorno in cui il contribuente presenta denuncia di cessazione. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza.</p> <p>3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.</p>
--	---

<p>4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove, l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante. La TARI è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Art. 6 "Soggetto attivo"</p> <p>1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di San Salvatore M.to nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.</p> <p>Art. 7 "Soggetto passivo"</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Inoltre è fatto obbligo al proprietario di denunciare le eventuali variazioni di destinazioni d'uso.</p> <p>2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.</p> <p>3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p>	<p>4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove, l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante. La TARI è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Art. 6 "Soggetto attivo"</p> <p>1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di San Salvatore M.to nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.</p> <p>Art. 7 "Soggetto passivo"</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Inoltre è fatto obbligo al proprietario di denunciare le eventuali variazioni di destinazioni d'uso.</p> <p>2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.</p> <p>3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p>
---	---

<p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>Art. 8 "Gestione e classificazione dei rifiuti, spazzamento strade"</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p>	<p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>Art. 8 "Gestione e classificazione dei rifiuti, spazzamento strade"</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività ri-portate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso</p>
---	---

<p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</p>	<p>pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti pro-venienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;</p> <p>c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>d) i veicoli fuori uso;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;</p> <p>f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>Art. 9 "Rifiuti assimilati agli urbani"</p> <p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'Allegato 1, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ad attività di servizi e sanitarie.</p>	<p>Art. 9 "Rifiuti assimilati agli urbani"</p> <p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'Allegato 1, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ad attività di servizi e sanitarie.</p> <p>"Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"</p> <p>1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, devono comunicare</p>

tale scelta tramite PEC, al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

4. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere via pec, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso, copia dei formulari, unitamente a un riepilogo dei Cer di ogni rifiuto con indicazione della ragione sociale del produttore, del trasportatore e del destinatario.

5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui ai commi precedenti avrà una validità minima di 5

<p>Art. 10 “Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti” 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</p> <p>b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,</p> <p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature,</p>	<p>anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo al Comune entro il 30 settembre dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Comune, in raccordo con il Consorzio di Bacino esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.</p> <p>6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.</p> <p>Art. 10 “Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti” 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</p> <p>b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,</p> <p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature,</p>
---	---

<p>nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p> <p>g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.</p> <p>Art. 11 "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 	<p>nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p> <p>g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.</p> <p>Art. 11 "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
--	--

<p> sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; - le scale interne delle civili abitazioni esclusi i pianerottoli; - porticati aperti; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; - i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi); - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 	<p> sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; - le scale interne delle civili abitazioni esclusi i pianerottoli; - porticati aperti; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; - i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi); - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
--	--

<p>- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;</p> <p>- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;</p> <p>- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>5. I produttori di rifiuti speciali per beneficiare dell'esclusione, devono:</p> <p>a) presentare comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;</p> <p>b) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;</p> <p>c) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttive di rifiuti speciali;</p> <p>d) tenere a disposizione la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;</p>	<p>- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;</p> <p>- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;</p> <p>- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>5. I produttori di rifiuti speciali per beneficiare dell'esclusione, devono:</p> <p>a) presentare comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;</p> <p>b) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;</p> <p>c) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttive di rifiuti speciali;</p> <p>d) tenere a disposizione la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;</p>
--	--

<p>e) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla Legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).</p> <p>Art. 12 Esclusione dall'obbligo di conferimento</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>Art.13 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nelle determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quelle parte di essa ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; si adottano quali criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani quelli contenuti nella D.G.R. della Regione Piemonte n. 47/14763 del 14 febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24 febbraio 2005).</p> <p>2. Non sono in particolare soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o</p>	<p>e) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla Legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).</p> <p>Art. 12 Esclusione dall'obbligo di conferimento</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>Art.13 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nelle determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quelle parte di essa ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; si adottano quali criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani quelli contenuti nella D.G.R. della Regione Piemonte n. 47/14763 del 14 febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24 febbraio 2005).</p> <p>2. Non sono in particolare soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o</p>
---	---

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli appartenenti alla categoria catastale D10;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali a uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile sarà calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella tabella sotto riportata, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente e unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	% RIDUZIONE
Ambulatori dentistici e laboratori odontotecnici	10%
Ambulatori medici e radiologici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi	10%
Macellerie e pescherie	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose	20%
Produzione materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Carrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole	25%
Elettrauti e gommisti	25%
Falegnamerie e verniciatori in genere	30%

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli appartenenti alla categoria catastale D10;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali a uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani ~~o assimilati~~ e rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile sarà calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella tabella sotto riportata, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente e unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	% RIDUZIONE
Ambulatori dentistici e laboratori odontotecnici	10%
Ambulatori medici e radiologici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi	10%
Macellerie e pescherie	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose	20%
Produzione materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Carrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole	25%
Elettrauti e gommisti	25%
Falegnamerie e verniciatori in genere	30%

<p>Galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 30%</p> <p>Officine di carpenteria metallica 30%</p> <p>Caseifici e cantine vinicole 60%</p> <p>5. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.</p> <p>6. Per fruire delle riduzioni di cui al comma precedente, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER.</p> <p>7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>Art. 14 "Base imponibile del tributo"</p> <p>1. La base imponibile della tassa è:</p> <p>a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.</p> <p>2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>3. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.</p> <p>4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a venti metri quadrati, per colonnina di erogazione.</p>	<p>Galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 30%</p> <p>Officine di carpenteria metallica 30%</p> <p>Caseifici e cantine vinicole 60%</p> <p>5. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.</p> <p>6. Per fruire delle riduzioni di cui al comma precedente, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER.</p> <p>7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>Art. 14 "Base imponibile del tributo"</p> <p>1. La base imponibile della tassa è:</p> <p>a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.</p> <p>2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>3. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.</p> <p>4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a venti metri quadrati, per colonnina di erogazione.</p>
--	--

<p>5. Per le aree scoperte operative il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. Sono da ritenersi aree scoperte operative quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a carico/scarico, a magazzini, depositi di merci e materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).</p> <p>TITOLO III DETERMINAZIONE DELTRIBUTO</p> <p>Art. 15 "Copertura dei costi del servizio"</p> <p>1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 2, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.</p> <p>Art. 16 "Piano finanziario"</p> <p>1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.</p> <p>2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito ex art. 8, D.P.R. 158/1999.</p> <p>Art. 17 "Determinazione della tariffa"</p>	<p>5. Per le aree scoperte operative il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. Sono da ritenersi aree scoperte operative quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a carico/scarico, a magazzini, depositi di merci e materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).</p> <p>TITOLO III DETERMINAZIONE DELTRIBUTO</p> <p>Art. 15 "Copertura dei costi del servizio"</p> <p>1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 2, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.</p> <p>Art. 16 "Piano finanziario"</p> <p>1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.</p> <p>2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito ex art. 8, D.P.R. 158/1999.</p> <p>1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif emanata il 31 Ottobre 2019 e relativo Metodo Tariffario (MTR) disciplinato all'interno dell'Allegato A.</p> <p>Art. 17 "Determinazione della tariffa"</p>
--	---

<p>1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.</p> <p>La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate nell'Allegato 1</p> <p>3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.</p> <p>4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'Allegato 1 al presente Regolamento.</p> <p>5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche e i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.</p> <p>Art. 18 "Articolazione della tariffa"</p> <p>1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 15, è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).</p> <p>2. L'Organo di governo dei rifiuti ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica</p>	<p>1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.</p> <p>La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate nell'Allegato 1</p> <p>3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.</p> <p>4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'Allegato 1 al presente Regolamento.</p> <p>5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche e i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.</p> <p>Art. 18 "Articolazione della tariffa"</p> <p>1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 11, è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).</p> <p>2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da</p>
--	--

l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, l'Organo di governo dei rifiuti applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1.

Art. 19

“Periodo di applicazione”

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo Art. 32. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20

“Utenze domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di San Salvatore M.to alla data dell'approvazione del piano finanziario di ogni anno. Per nucleo

coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

Art. 19

“Periodo di applicazione”

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo Art. 32. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20

“Utenze domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di San Salvatore M.to alla data dell'approvazione del piano finanziario di ogni anno. Per nucleo

<p>familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.</p> <p>Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Per i casi di decesso si provvede a ridurre il nucleo familiare dalla data del verificarsi dell'evento su segnalazione del contribuente.</p> <p>2. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di cura o di riposo, istituti penitenziari, famiglie protette, comunità di recupero, centri socio-educativi, o prestino servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero.</p> <p>3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 2 occupanti.</p> <p>5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>6. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o</p>	<p>familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.</p> <p>Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Per i casi di decesso si provvede a ridurre il nucleo familiare dalla data del verificarsi dell'evento su segnalazione del contribuente.</p> <p>2. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di cura o di riposo, istituti penitenziari, famiglie protette, comunità di recupero, centri socio-educativi, o prestino servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero.</p> <p>3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 2 occupanti.</p> <p>5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>6. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o</p>
--	--

<p>conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.</p> <p>7. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate o comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>Art. 21 "Calcolo applicato alle utenze domestiche"</p> <p>1. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per le unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupati, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.</p> <p>Art. 22 "Utenze non domestiche"</p> <p>1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato 1.</p> <p>2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.</p> <p>4. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il</p>	<p>conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.</p> <p>7. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate o comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.</p> <p>Art. 21 "Calcolo applicato alle utenze domestiche"</p> <p>1. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per le unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupati, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.</p> <p>Art. 22 "Utenze non domestiche"</p> <p>1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato 1.</p> <p>2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.</p> <p>4. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il</p>
--	--

<p>profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.</p> <p>Art. 23 “Calcolo applicato alle utenze non domestiche”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. <p>Art. 24 “Tariffa giornaliera”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera, a cui si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tariffa annuale. 2. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto 	<p>profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.</p> <p>Art. 23 “Calcolo applicato alle utenze non domestiche”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. <p>Art. 24 “Tariffa giornaliera”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati-prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera, a cui si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tariffa annuale. 2. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto
--	--

<p>Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>6. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>7. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.</p> <p>8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto convenzioni.</p> <p>Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.</p> <p>9. La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.; - occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere; - occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde; - occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi; - occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi. <p>Art. 25 "Tributo provinciale"</p> <p>1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo</p>	<p>Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>6. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>7. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.</p> <p>8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto convenzioni.</p> <p>Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.</p> <p>9. La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.; - occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere; - occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde; - occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi; - occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi. <p>Art. 25 "Tributo provinciale"</p> <p>1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo</p>
--	--

<p>19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell'importo della tariffa.</p> <p>Art.26 "Scuole statali"</p> <p>1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31.</p> <p>2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.</p> <p>TITOLO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</p> <p>Art. 27 "Norme generali"</p> <p>1. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica.</p> <p>2. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A./TARES, dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.</p> <p>Art. 28 "Riduzioni per utenze domestiche"</p> <p>1. Ad eccezione delle utenze che usufruiscono del servizio "porta a porta", si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, se la distanza dal primo punto di raccolta della frazione secca, risulta essere superiore ai trecento metri (300 metri). La decorrenza della riduzione ha effetto dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro con</p>	<p>19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell'importo della tariffa.</p> <p>Art.26 "Scuole statali"</p> <p>1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31.</p> <p>2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.</p> <p>TITOLO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</p> <p>Art. 27 "Norme generali"</p> <p>1. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica.</p> <p>2. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A./TARES, dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.</p> <p>Art. 28 "Riduzioni per utenze domestiche"</p> <p>1. Ad eccezione delle utenze che usufruiscono del servizio "porta a porta", si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, se la distanza dal primo punto di raccolta della frazione secca, risulta essere superiore ai trecento metri (300 metri). La decorrenza della riduzione ha effetto dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro con</p>
---	---

<p>superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) sulla parte variabile della tariffa, per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di due terzi (2/3) della tariffa totale, sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizione all'AIRE; - titolarità di pensione del paese estero in cui il soggetto ha la residenza; - assenza di concessione in locazione o comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione. <p>La riduzione può essere applicata ad uno solo degli immobili posseduti sul territorio nazionale e per il quale venga presentata apposita dichiarazione di utilizzo quale "abitazione principale".</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) sulla parte variabile della tariffa, nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo</p> <p>Art. 29 "Ulteriori Riduzioni"</p> <p>1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659.</p> <p>2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</p> <p>3. La tariffa relativa ai locali di abitazione di persone, o nuclei famigliari indigenti, è ridotta fino ad un massimo del 50% con provvedimento interno emesso dal Comune. Ai fini del presente comma sono qualificati indigenti i soggetti, o nuclei famigliari, che usufruiscono dell'assistenza economica da parte del competente gestore dei servizi socio assistenziali del territorio. La riduzione si applica limitatamente all'anno nel corso del</p>	<p>superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) sulla parte variabile della tariffa, per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di due terzi (2/3) della tariffa totale, sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizione all'AIRE; - titolarità di pensione del paese estero in cui il soggetto ha la residenza; - assenza di concessione in locazione o comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione. <p>La riduzione può essere applicata ad uno solo degli immobili posseduti sul territorio nazionale e per il quale venga presentata apposita dichiarazione di utilizzo quale "abitazione principale".</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) sulla parte variabile della tariffa, nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo</p> <p>Art. 29 "Ulteriori Riduzioni"</p> <p>1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659.</p> <p>2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</p> <p>3. La tariffa relativa ai locali di abitazione di persone, o nuclei famigliari indigenti, è ridotta fino ad un massimo del 50% con provvedimento interno emesso dal Comune. Ai fini del presente comma sono qualificati indigenti i soggetti, o nuclei famigliari, che usufruiscono dell'assistenza economica da parte del competente gestore dei servizi socio assistenziali del territorio. La riduzione si applica limitatamente all'anno nel corso del</p>
--	--

quale permanga il requisito soggettivo sopra indicato, su richiesta del contribuente, ovvero, per conto di questi, del soggetto gestore del servizio socio assistenziale.

La suddetta riduzione viene inoltre calcolata a consuntivo e comporta la compensazione del credito all'atto dei successivi pagamenti.

Art. 30

"Riduzioni per utenze non domestiche"

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di riciclo dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $K_r = Kg. recuperati/K_d * mq.$

2. La riduzione prevista al precedente comma, che può essere fino alla decorrenza del cento per cento (100%) della quota variabile, è calcolata a consuntivo e comporta o il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione del credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo:

- a) fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 o del MUD (modello unico di denuncia);
- b) fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al riciclo dei rifiuti urbani e/o assimilati;
- c) fotocopia dell'attestazione di "avvio al riciclo" rilasciata dalla ditta autorizzata al riciclo dei rifiuti urbani e/o assimilati e fatturazioni comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati.

3. È prevista una riduzione nella misura del trenta per cento (30%) della tariffa variabile, per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a

quale permanga il requisito soggettivo sopra indicato, su richiesta del contribuente, ovvero, per conto di questi, del soggetto gestore del servizio socio assistenziale.

La suddetta riduzione viene inoltre calcolata a consuntivo e comporta la compensazione del credito all'atto dei successivi pagamenti.

Art. 30

"Riduzioni per utenze non domestiche"

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti **urbani assimilati** che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di riciclo dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $K_r = Kg. recuperati/K_d * mq.$

2. La riduzione prevista al precedente comma, che può essere fino alla decorrenza del cento per cento (100%) della quota variabile, è calcolata a consuntivo e comporta o il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione del credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo:

- a) fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 o del MUD (modello unico di denuncia);
- b) fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al riciclo dei rifiuti urbani ~~e/o assimilati~~;
- c) fotocopia dell'attestazione di "avvio al riciclo" rilasciata dalla ditta autorizzata al riciclo dei rifiuti urbani ~~e/o assimilati~~ e fatturazioni comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti **urbani speciali assimilati**.

In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente articolo 9, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. È prevista una riduzione nella misura del trenta per cento (30%) della tariffa variabile, per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a

<p>183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data della richiesta.</p> <p>4. Per la categoria degli "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" nel caso in cui nel medesimo esercizio sia praticata la vendita anche di prodotti non deperibili (scatolame, fiori secchi o finti) si applica la categoria "Plurilicenze alimentari e/o miste" ai locali o parte di essi ove tale vendita si effettua.</p> <p>5. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del venti per cento (20%) della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione. Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di San Salvatore M.to si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni. Per il solo anno d'imposta 2019 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2019. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al cento per cento (100%).</p> <p>Art. 31 "Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio"</p> <p>1. Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (20%) (percentuale calcolata sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa annuale), in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del</p>	<p>183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data della richiesta.</p> <p>4. Per la categoria degli "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" nel caso in cui nel medesimo esercizio sia praticata la vendita anche di prodotti non deperibili (scatolame, fiori secchi o finti) si applica la categoria "Plurilicenze alimentari e/o miste" ai locali o parte di essi ove tale vendita si effettua.</p> <p>5. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del venti per cento (20%) della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione. Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di San Salvatore M.to si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni. Per il solo anno d'imposta 2019 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2019. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al cento per cento (100%).</p> <p>Art. 31 "Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio"</p> <p>1. Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (20%) (percentuale calcolata sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa annuale), in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del</p>
---	---

<p>servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente</p> <p>TITOLO V DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE</p> <p>Art. 32 “Inizio, Cessazione e Variazione dell’Occupazione o della Conduzione”</p> <p>1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.</p> <p>La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 33, comma 1.</p> <p>2. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà, limitatamente al solo obbligo di dichiarazione.</p> <p>Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime</p>	<p>servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente</p> <p>TITOLO V DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE</p> <p>Art. 32 “Inizio, Cessazione e Variazione dell’Occupazione o della Conduzione”</p> <p>1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.</p> <p>La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 33, comma 1.</p> <p>2. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà, limitatamente al solo obbligo di dichiarazione.</p> <p>Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime</p>
---	---

<p>tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>3. Le dichiarazioni presentate devono almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta; - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia; - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione; - l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa; - titolo di occupazione dell'immobile e relativa planimetria. <p>La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro); - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, e altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione; - la disponibilità e le superfici di locali o aree esclusi dalla tariffa; - titolo di occupazione dell'immobile e relativa planimetria. <p>La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.</p> <p>4. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia</p>	<p>tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>3. Le dichiarazioni presentate devono almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta; - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia; - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione; - l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa; - titolo di occupazione dell'immobile e relativa planimetria. <p>La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro); - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, e altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione; - la disponibilità e le superfici di locali o aree esclusi dalla tariffa; - titolo di occupazione dell'immobile e relativa planimetria. <p>La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.</p> <p>4. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia</p>
--	--

<p>accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.</p> <p>5. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.</p> <p>6. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>7. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>8. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.</p> <p>9. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>Art. 33 "Violazioni e Penalità"</p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. È inoltre applicata la sanzione amministrativa dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione dal cinquanta per cento (50%) al cento per cento</p>	<p>accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.</p> <p>5. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.</p> <p>6. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>7. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>8. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.</p> <p>9. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>Art. 33 "Violazioni e Penalità"</p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. È inoltre applicata la sanzione amministrativa dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione dal cinquanta per cento (50%) al cento per cento</p>
--	--

<p>(100%) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20 comma 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi</p> <p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p>6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>7. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a 500,00 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Art. 34 "Accertamento e Attività di Controllo"</p> <p>1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della</p>	<p>(100%) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20 comma 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi</p> <p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p>6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>7. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a 500,00 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Art. 34 "Accertamento e Attività di Controllo"</p> <p>1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della</p>
---	---

dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

2. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune di San Salvatore M.to, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzione interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Non si dà luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 35 "Riscossione"

1. L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di San Salvatore M.to, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

2. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune di San Salvatore M.to, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzione interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Non si dà luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 35 "Riscossione"

1. L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di San Salvatore M.to, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

<p>nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il numero e le scadenze delle rate sono determinate in sede di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe.</p> <p>4. Non si dà luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a euro 10,00, fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.</p> <p>5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, l'importo della TARI all'interno di ciascun avviso di pagamento è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>6. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.</p> <p>7. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.</p> <p>Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza della rata unica, corredata di documentazione comprovante la situazione di disagio economico.</p> <p>Art. 36 "Rimborsi"</p> <p>1. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p>	<p>nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il numero e le scadenze delle rate sono determinate in sede di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe.</p> <p>4. Non si dà luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a euro 10,00, fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.</p> <p>5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, l'importo della TARI all'interno di ciascun avviso di pagamento è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>6. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.</p> <p>7. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.</p> <p>Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza della rata unica, corredata di documentazione comprovante la situazione di disagio economico.</p> <p>Art. 36 "Rimborsi"</p> <p>1. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p>
--	--

<p>2. Il Comune, a seguito della valutazione dell'istanza presentata, provvederà ad accettare la richiesta, effettuando il rimborso entro centottanta giorni (180 giorni) dalla data di presentazione dell'istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a rigettare la richiesta con apposto atto motivato.</p> <p>3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.</p> <p>4. Per eventuali ritardi oltre centottanta giorni (180 giorni) di cui al comma 2, il tasso di interesse sarà aumentato di 3,00 punti percentuali.</p> <p>5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 10,00.</p> <p>Art. 37 "Contenzioso"</p> <p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i..</p> <p>2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.</p> <p>TITOLO V RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Art. 38 "Rinvii"</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.</p> <p>Art. 39 "Disposizioni Transitorie e Finali"</p> <p>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> <p>2. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente tributo, sono regolati</p>	<p>2. Il Comune, a seguito della valutazione dell'istanza presentata, provvederà ad accettare la richiesta, effettuando il rimborso entro centottanta giorni (180 giorni) dalla data di presentazione dell'istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a rigettare la richiesta con apposto atto motivato.</p> <p>3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.</p> <p>4. Per eventuali ritardi oltre centottanta giorni (180 giorni) di cui al comma 2, il tasso di interesse sarà aumentato di 3,00 punti percentuali.</p> <p>5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 10,00.</p> <p>Art. 37 "Contenzioso"</p> <p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i..</p> <p>2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.</p> <p>TITOLO V TITOLO VI RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Art. 38 "Rinvii"</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.</p> <p>Art. 39 "Disposizioni Transitorie e Finali"</p> <p>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> <p>2. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente tributo, sono regolati</p>
---	--

<p>dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..</p> <p>3. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti.</p> <p>4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia.</p> <p>6. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Art. 40 "Trattamento dei Dati Personali"</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.</p>	<p>dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..</p> <p>3. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti.</p> <p>4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia.</p> <p>6. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Art. 40 "Trattamento dei Dati Personali"</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.</p>
---	---